



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 – Risorse Umane e Servizi Sociali
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 452
Prot. 100093 del 17 dicembre 2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – Misure urgenti finalizzate al contenimento e alla prevenzione del contagio da COVID-19 – Istituzione obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine) all’aperto.

IL SINDACO

Premesso che:

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- nel Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Considerato che

- con nota prot. 978552 del 26 novembre 2021, acquisita in pari data al protocollo generale dell’Ente con n. 93797, il Presidente della Regione Lazio ha richiesto anche ai sindaci di valutare, ove necessario, misure particolari sulla base dell’incidenza del virus, con particolare riferimento “all’obbligo di mascherine all’aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping”;
- il Comitato Tecnico Scientifico con verbale n. 30 del 21 giugno 2021, in risposta ad un quesito del Ministero della Salute relativamente all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, pur reputando accettabile l’abbandono dell’obbligo nelle c.d. “zone bianche”, ha comunque suggerito il mantenimento dello stesso nei casi in cui non si possa mantenere il distanziamento interpersonale o si determinino affollamenti o assembramenti (*punto iv*) o in quelli in cui si determinino situazioni tali da ritenere “obbligatorio o raccomandabile l’uso di tali dispositivi” (*punto iii*);
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 prevede la cessazione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fatti salvi i casi in cui non si possa mantenere il distanziamento interpersonale o si determinino affollamenti o assembramenti;

Rilevato che, in base ai dati acquisiti a livello nazionale e a quelli comunicati dalla ASL Roma 4 relativamente al territorio di Civitavecchia, il numero di contagi ha subito un importante incremento nelle ultime settimane e risulta in costante aumento, causando peraltro l’emersione di *cluster* che stanno interessando anche residenze per anziani;

Ritenuto di attuare misure di contenimento e prevenzione soprattutto nel periodo maggiormente interessato dallo shopping natalizio, nonché nei giorni festivi e prefestivi e in ogni altra situazione o evento nel quale più frequentemente potrebbero determinarsi assembramenti, con particolare riferimento al centro cittadino, al centro storico, alle aree con maggiore concentrazione di attività commerciali e luoghi di aggregazione e ritrovo, nonché quelli legati alla movida;

Vista la nota prot. 100033 del 17 dicembre 2021 con la quale il Comando di Polizia Locale ha proposto due possibili perimetrazioni di altrettante aree nelle quali applicare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale all'aperto;

Visto che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti solo *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale...omissis”*;

Considerato che l'art. 54, comma 4 e 4 bis del TUEL consentono che: 4. *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*4 bis. *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis”*;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L.;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa che ivi si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale della presente,

1. L'istituzione dell'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale anche all'aperto a partire dal 18 dicembre 2021 e fino a diversa disposizione all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie (incluse): via Castronovo – Viale Baccelli – Via Morandi – Strada Mediana – Via Barbaranelli – Via Rodi – Via Martiri Fosse Ardeatine – Via Terme di Traiano – Via Isonzo – Porta Tarquinia – Largo della Pace – Via XVI Settembre – Piazza Calamatta – Corso Marconi – Piazza Vittorio Emanuele – Lungoportò Gramsci – Largo Cavour – Largo Plebiscito – Viale Garibaldi – Piazza degli Eventi – Largo Galli – Via Duca D'Aosta – Rampa dei Saraceni – Thaon De Revel – Piazza Verdi – Viale della Vittoria – Via Castronovo;
2. L'obbligo di cui al punto 1 deve intendersi valido anche per tutte le altre zone, ancorché non ricomprese nella suddetta area, nella quali dovessero determinarsi affollamenti o assembramenti o sia impossibile mantenere il distanziamento interpersonale;
3. l'obbligo di cui al punto 1 non si applica:
 - a) ai bambini di età inferiore a 6 anni;
 - b) quanti siano in possesso di idonea certificazione medica attestante una patologia o disabilità incompatibile con l'uso delle mascherine;
 - c) accompagnatori di disabili per i quali l'uso della mascherina renda impossibile una efficace comunicazione;

d) chiunque svolga attività sportiva e motoria;

RACCOMANDA

Alle Forze dell'ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Al Prefetto di Roma;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Alla ASL Roma 4 Dipartimento SISP- SIAN;
- Al Commissariato di PS;
- Alla Polizia di Frontiera;
- Alla Capitaneria di Porto;
- Alla Compagnia dei Carabinieri;
- Al Gruppo Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All'Ufficio di Protezione Civile.

RENDE NOTO

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 *“Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”*.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia presso Via Braccianese Claudia n° 44 - Civitavecchia (Rm) - Centralino della centrale operativa 800633444 - 0766590435 - fax 0766590411 – polizia.locale@comune.civitavecchia.rm.it ;

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di notifica al soggetto interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco